



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Riforma della RAI e del servizio pubblico
radiotelevisivo

A.C. 3272

Schede di lettura

n. 337

15 settembre 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo

A.C. 3272

Schede di lettura

n. 337

15 settembre 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Cultura

☎ 066760-3255 – ✉ st_cultura@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: CU0183.docx

I N D I C E

Premessa	1
Quadro normativo generale di riferimento	3
A.C. 3272	
▪ Contratti di servizio (<i>articolo 1, comma 1, lettere a), b), g) ed h)</i>)	7
▪ <i>Governance</i> della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (<i>articoli 2 e 4, comma 1)</i>)	10
- <i>Consiglio di amministrazione della RAI</i>	12
- <i>Amministratore delegato della RAI</i>	22
- <i>Compensi dei componenti degli organi della RAI</i>	26
- <i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	28
▪ Disposizioni transitorie (<i>articolo 5)</i>)	31
▪ Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (<i>articolo 3)</i>)	32
- <i>Responsabilità civile e pubblicazione incarichi conferiti</i>	32
- <i>Contratti conclusi dalla RAI</i>	34
- <i>Dirigenti non dipendenti con incarichi a tempo determinato</i>	38
▪ Delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici (<i>articolo 4, commi da 2 a 4)</i>)	39
▪ Disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa e di spese per la sede di Bolzano (<i>articolo 1, co. 1, lettere c), d), e) ed f)</i>)	41

PREMESSA

Il 31 luglio 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato, con modifiche, l'A.S. 1880, presentato dal Governo il 20 aprile 2015 (al quale erano stati abbinati gli A.A.S. 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841, 1855 e le petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282, tutti assorbiti).

Il testo approvato è stato trasmesso alla Camera il 3 agosto 2015 (A.C. 3272).

QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO

La **riforma** introdotta nel settore radiotelevisivo dalla **L. 112/2004** ha inteso definire una normativa di sistema che tenesse conto dell'**evoluzione tecnologica** e dei mercati, nonché del nuovo **quadro regolamentare europeo** (direttive sulle "comunicazioni elettroniche"), favorendo il processo di convergenza tecnologica e la conversione dalla trasmissione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale, il pluralismo e la concorrenza nel settore, ed altresì ridefinendo il **ruolo del servizio pubblico** in tale contesto.

In particolare, l'**art. 16** della L. 112/2004 ha delegato il Governo ad adottare un **testo unico** delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento, ovvero necessarie per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In attuazione della delega, è stato emanato il **d.lgs. 177/2005**, originariamente **testo unico della radiotelevisione**, che ha completato l'intervento di riordino della materia della comunicazione – ad eccezione della stampa, dello spettacolo e della propaganda elettorale – avviato con l'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). Nel testo unico risultano confluite quasi tutte le disposizioni della legge delega, pur non risultando nel testo medesimo l'abrogazione di tutti i corrispondenti articoli della L. 112/2004.

In seguito, la [Direttiva 2007/65/CE](#) "Servizi di media audiovisivi" – che ha ulteriormente modificato, dopo un primo intervento del 1997, la direttiva 1989/552/CEE (c.d. "TV senza frontiere") – ha posto l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, in particolare facilitando la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e applicando almeno un **complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi**, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari – *video on demand*).

La direttiva è stata recepita con il **d.lgs. 44/2010**, che ha novellato il d.lgs. 177/2005, il cui titolo è stato modificato in **Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici**. Ulteriori modifiche al d.lgs. 177/2005 sono state apportate successivamente con il **d.lgs. 120/2012**.

Si ricorda, infine, che con [Direttiva 2010/13/UE](#) è stata emanata la **versione codificata** della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che ha contestualmente

abrogato la direttiva 1989/552/CEE, preservandone, tuttavia, il contenuto¹. L'art. 34 della nuova direttiva chiarisce, inoltre, che i riferimenti alla direttiva del 1989 (come modificata dalle successive) si intendono fatti alla stessa nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'Allegato II. La direttiva 2010/13/UE è stata attuata in via amministrativa.

¹ In particolare, come evidenziato nella premessa della proposta di direttiva "la nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione".

A.C. 3272

Contratti di servizio **(articolo 1, comma 1, lettere a), b), g) ed h))**

L'**articolo 1, co. 1, lettere b), g) ed h)**, modifica la **procedura di definizione del contratto nazionale di servizio** tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, **rafforzando il ruolo del Consiglio dei ministri**.

Inoltre, **modifica la cadenza per il rinnovo** di tutti i **contratti di servizio** – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa **quinquennale**.

A tali fini, novella l'**art. 45 del d.lgs. 177/2005**, modificando i **commi 1 e 4** e aggiungendo il **comma 4-bis**.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che la rubrica dell'articolo fa riferimento solo al contratto nazionale di servizio.

La **lettera a)**, invece, sostituisce, nello stesso art. 45, ovunque ricorra, il riferimento al “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con quello al “**servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**”.

Come emerge dal [dibattito parlamentare](#), la modifica – rispondente, peraltro, alla formulazione già utilizzata dal contratto nazionale di servizio²– è finalizzata alla trasformazione della società concessionaria in una *media company*, ovvero in una società che produce contenuti con diverse caratteristiche e diverse finalità di condivisione e di fruizione da parte dei cittadini, ad esempio telefonini o *web*.

*Si segnala che l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” è presente anche in numerosi altri articoli del d.lgs. 177/2005. A titolo meramente esemplificativo, si riscontra nella **definizione recata dall'art. 2, co. 1, lett. t)**.*

Per quanto riguarda la nuova procedura di definizione del **contratto nazionale di servizio** – sulla base del quale è svolto il servizio pubblico –, il **co. 1, lettere b) e h)**, dispone che esso è stipulato previa **delibera del Consiglio dei ministri**, che stabilisce, altresì, gli **indirizzi** per l'emanazione delle **linee guida** sul contenuto degli **ulteriori obblighi del servizio pubblico**.

Al riguardo, nel corso dell'esame al Senato la modifica relativa alla cadenza per il rinnovo dei contratti di servizio è stata inquadrata nell'ambito della

² In particolare, l'art. 2, co. 1, del **contratto nazionale di servizio** riferito al [triennio 2010-2012](#), dispone che il contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge per l'espletamento del servizio pubblico “e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità”.

“concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale”.

*Se l'intenzione è quella di **affidare alla RAI, a tempo indeterminato, la concessione**, occorre anche modificare l'art. 49, co. 1, del d.lgs. 177/2005, che affida la stessa concessione alla RAI fino al 6 maggio 2016.*

Al riguardo, intervenendo nella [seduta della 8^a Commissione del Senato del 30 giugno 2015](#), il rappresentante del Governo ha espresso la volontà di riaffidare la concessione alla RAI.

In ogni caso, occorre coordinare la terminologia con le modifiche introdotte nell'art. 45 del d.lgs. 177/2005 dalla lett. a) del comma 1 in esame.

Il **d.lgs. 177/2005** – che disciplina il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la concessionaria nel Titolo VIII (artt. 45-49) – dispone, anzitutto, all'**art. 49, comma 1**, che la **concessione del servizio pubblico** generale radiotelevisivo è affidata, **fino al 6 maggio 2016**, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

A sua volta, l'**art. 45, commi 1 e 4**, dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo svolge sulla base di un **contratto nazionale di servizio**, stipulato con l'attuale Ministero dello sviluppo economico, nonché di **contratti di servizio regionali e**, per le province autonome, **provinciali**, con i quali sono individuati diritti e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono **rinnovati ogni tre anni**³.

Prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale di servizio, l'AGCOM e il Ministro dello sviluppo economico fissano, con propria deliberazione, le **linee guida** sul contenuto degli **ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo**, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

L'ultimo **contratto nazionale di servizio** approvato si riferisce al [triennio 2010-2012](#)⁴.

³ Ai sensi del comma 2, il servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisce, fra l'altro: la **diffusione di tutte le trasmissioni** televisive e radiofoniche di pubblico servizio **su tutto il territorio nazionale**; un **adeguato numero di ore** di trasmissioni televisive e radiofoniche - definito ogni tre anni con delibera AGCOM - **dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale**; l'**accesso alla programmazione** in favore, fra gli altri, di partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, sindacati nazionali, confessioni religiose; la produzione, la distribuzione e la trasmissione di **programmi radiotelevisivi all'estero**; l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in **lingua tedesca** e ladina per la provincia di Bolzano, in **lingua ladina** per la provincia di Trento, in **lingua francese** per la Valle d'Aosta e in lingua **slovena** per il Friuli-Venezia Giulia; la **trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico** richiesti dalla Presidenza del Consiglio; la trasmissione di **contenuti destinati specificamente ai minori**; la **conservazione degli archivi storici** radiofonici e televisivi; la destinazione di una quota non inferiore al **15% dei ricavi** complessivi annui alla **produzione di opere europee**, comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; la realizzazione di **infrastrutture** per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in **tecnica digitale**; la realizzazione di **servizi interattivi digitali di pubblica utilità**; il **rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario** previsti dall'art. 38 del medesimo d.lgs. 177/2005; l'adozione di misure idonee a **tutela** delle persone portatrici di **handicap sensoriali**; la realizzazione di attività di **insegnamento a distanza**.

⁴ D.M. 27 aprile 2011 (G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

Per il **rinnovo 2013-2015**, le **linee-guida** sono state approvate con [delibera AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS](#)⁵.

Lo **schema di contratto di servizio 2013-2015** è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. *b*), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 ([Atto del Governo n. 31](#)). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella [seduta del 7 maggio 2014](#).

Al riguardo, intervenendo nella [seduta della 8^a Commissione del Senato del 3 giugno 2015](#), il rappresentante del Governo ha evidenziato che sono in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

⁵ G.U. 13 dicembre 2012, n. 290.

**Governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
(articoli 2 e 4, comma 1)**

L'**articolo 2** riforma l'assetto di **governance** della RAI-Radiotelevisione italiana Spa – introducendo la figura dell'amministratore delegato, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi – e sopprime alcune **competenze** della **Commissione parlamentare** per l'indirizzo generale e la **vigilanza** dei servizi radiotelevisivi.

Prevede, inoltre, che la RAI deve **adeguare il proprio statuto** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, a tali fini, l'**articolo 2** novella l'**art. 49** del **d.lgs. 177/2005** e l'**art. 4, primo comma**, della **L. 103/1975**.

Al riguardo, si ricorda che il **16 febbraio 2012** il Comitato dei Ministri del **Consiglio d'Europa** ha adottato una [Raccomandazione](#) che invita gli Stati membri a **modernizzare il quadro di governance** dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione. In particolare, ha evidenziato che alcuni media devono completare la loro transizione e passare dallo *status* di servizi di radiodiffusione di Stato, strettamente legati ai governi e controllati da questi ultimi, a quello di veri media di servizio pubblico. In tal senso, ha proposto l'applicazione delle seguenti linee direttrici: indipendenza, assunzione di responsabilità, gestione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura⁶.

A livello nazionale, si ricorda che nella [sentenza n. 225 del 1974](#) la Corte costituzionale ha sancito il principio secondo cui, nello stabilire le "condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali", la legge deve prevedere, tra l'altro, che "gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività".

L'**articolo 4, co. 1**, dispone l'abrogazione di disposizioni superate dalle nuove previsioni. In particolare, le **abrogazioni** riguardano:

- l'**art. 17** (di cui si dirà più ampiamente nella scheda relativa alle *Disposizioni di coordinamento normativo*) e l'**art. 20** della **L. 112/2004** (il cui testo era confluito nel citato art. 49 del d.lgs. 177/2005, pur non risultando soppresso nella medesima legge);

⁶ Più approfonditamente, si v. il relativo [comunicato stampa](#).

- l'**art. 50** del **d.lgs. 177/2005** (che riepiloga le disposizioni il cui rispetto deve essere verificato dalla Commissione parlamentare di vigilanza);
- l'**art. 5** del **d.lgs. C.p.S. 428/1947** (ratificato dalla L. 561/1956), che prevede che lo statuto della società concessionaria e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'**adeguamento dello statuto** della RAI – recate dal **comma 2** dell'art. 2 e dall'art. 5, co. 4 (che dispone che l'adeguamento tiene conto anche delle disposizioni transitorie recate dallo stesso articolo: v. *infra*) – nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le stesse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e successivamente approvate dall'Assemblea straordinaria della RAI. La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche a **regime** per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni.

Viene dunque meno, fra l'altro, nel combinato disposto con la citata abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.P.S. 428/1947, il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Sempre il comma 2 ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile.

Si tratta di una previsione già recata, anche con riferimento all'amministrazione e all'organizzazione in generale, dal comma 2 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005, al quale il **comma 1, lett. a)** del testo in commento aggiunge un periodo che dispone che la Società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

Si valuti, dunque, l'opportunità di evitare la ripetizione di concetti già presenti nella legislazione vigente.

Di seguito si riportano nel dettaglio le modifiche recate dall'**art. 2** alla *governance* della RAI.

Consiglio di amministrazione della RAI

Preliminarmente, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ricapitola la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa al Consiglio di amministrazione della RAI

L'**art. 49** del **d.lgs. 177/2005** dispone che il **consiglio di amministrazione** della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da **9 membri** e nominato dall'assemblea. Possono essere nominati membri del Cda i soggetti che hanno i **requisiti per la nomina a giudice costituzionale** (art. 135, secondo comma, Cost.) o, comunque, **persone** di riconosciuto **prestigio e competenza professionale** e di notoria **indipendenza** di comportamenti, **che si siano distinte** in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali⁷. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura **3 anni**, con **possibilità di rielezione per un sola volta** (commi 3 e 4).

La **nomina del presidente** del Cda è effettuata dallo stesso Consiglio all'interno dei suoi membri e diviene efficace solo dopo l'**acquisizione del parere** favorevole, espresso a maggioranza dei 2/3 terzi dei suoi componenti, della **Commissione parlamentare** per l'indirizzo generale e la **vigilanza** dei servizi radiotelevisivi (comma 5).

Con riguardo alle modalità di **designazione dei membri del Cda**, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 21** della **L. 112/2004** – confermato nella sua validità dall'art. 49, co. 13, del d.lgs. 177/2005, che non viene modificato dal disegno di legge in commento – ha disposto la **dismissione della partecipazione statale nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, prevedendo due passaggi, dei quali solo il primo portato a conclusione (fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella RAI-Holding Spa che, per effetto dell'operazione di fusione, assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

Il successivo passaggio prevedeva, infatti, che, dopo il completamento della fusione per incorporazione, fosse avviato un procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante **offerta pubblica di vendita**. Il CIPE era chiamato a definire, con proprie deliberazioni, i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi della o delle offerte pubbliche di vendita. Tale fase non è mai stata avviata.

L'**art. 49, commi da 6 a 10, del d.lgs. 177/2005** contiene, dunque, **distinte modalità** per la nomina dei membri del Cda, proprio in considerazione del processo di privatizzazione previsto.

In particolare, il **comma 9** stabilisce che, nella fase in cui il numero delle azioni alienate non supera il 10% del capitale della RAI – e dunque, nella **fase attuale**⁸ –, in

⁷ Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

⁸ Infatti, il **comma 10** stabilisce che le disposizioni recate dai commi fino a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita e

considerazione dei motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, **la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica 7 membri**, eleggibili con il voto limitato a uno. I restanti **2 membri**, fra cui il **presidente**, sono invece indicati dal socio di maggioranza, ovvero dal **Ministero dell'economia e delle finanze**⁹.

Relativamente alla **revoca dei membri del Cda**, il comma 8 dispone che il rappresentante del MEF, nelle assemblee RAI convocate per l'assunzione delle relative deliberazioni, esprime il voto conformemente alla deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Con riferimento alle **incompatibilità**, l'art. 49 – a differenza dell'art. 2 della L. 206/93, poi abrogato dalla L. 112/2004 – non dispone specifiche norme, prevedendo esplicitamente solo il caso, al comma 9, della **sostituzione negli incarichi**, per **dimissioni o impedimento permanente** del presidente o degli altri membri del Cda. I nuovi membri vengono nominati con le medesime procedure previste per la nomina iniziale, **entro 30 giorni** dalla data di comunicazione formale delle dimissioni alla Commissione di vigilanza (non è disciplinato in maniera specifica il caso di nomina di nuovi componenti conseguente a revoca).

In merito alle **funzioni del Cda**, il comma 3 definisce il Consiglio quale **organo di amministrazione della società** e, allo stesso tempo, organo che svolge **funzioni di controllo e di garanzia** circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Compiti più specifici relativi a **programmazione, nomine e organizzazione aziendale, gestione e bilancio** – già previsti dal citato art. 2 della L. 206/93 – sono previsti dallo **statuto** societario. In particolare, sono attribuite alla competenza del Cda le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione della proposta di bilancio della Società, del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, avvalendosi di **proposte del direttore generale**;
- approvazione dei **piani annuali di trasmissione e di produzione** dell'azienda e delle variazioni che si rendano necessarie; nomina dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello, deliberandone altresì la collocazione aziendale; approvazione degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché di quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di **importo superiore a**

che, ove prima di tale data, sia necessario procedere alla nomina del Cda, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

⁹ Le ulteriori fasi riguardano:

- **comma 7**: fase di privatizzazione oltre il 10% ma **precedente alla completa alienazione della partecipazione dello Stato**. Il rappresentante del MEF presenta nell'assemblea una **lista di candidati**, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. La lista è **formata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare di vigilanza**, nonché degli **indirizzi del MEF**;
- **comma 6**: fase **successiva alla completa dismissione della partecipazione statale**. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. Le **liste** possono essere presentate da **soci che rappresentino almeno lo 0,5%** delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del Cda da eleggere.

euro 2.582.284,50. Le citate attività sono espletate su **proposta del direttore generale**¹⁰.

Il **comma 1, lett. b)**, **riduce** (da 9) **a 7 i membri del Consiglio di amministrazione** ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea, novellando, a tal fine, il comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005.

Durante l'esame al Senato sono state introdotte varie specifiche concernenti la **nomina dei membri** del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- la **lett. c)** inserisce fra i **requisiti** previsti per la nomina di soggetti che si siano distinti nelle varie attività indicate nel quadro normativo sopra esposto, maturandovi significative esperienze manageriali, l'**onorabilità** (che si affianca a prestigio e competenza professionale, nonché alla notoria indipendenza di comportamenti). Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del CdA dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il **rinnovo** dello stesso CdA è effettuato **entro il termine di scadenza del precedente mandato**.

A tal fine, novella il comma 4 dell'art. 49 citato;

- la **lett. d)** prevede che la composizione del CdA è definita favorendo:
 - la **presenza di entrambi i sessi**;
 - un **adeguato equilibrio fra componenti** caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale;
 - l'**assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti**.

A tal fine, inserisce nell'art. 49 citato il comma 4-*bis*.

L'ipotesi del cumulo di cariche in società concorrenti sembrerebbe un sottoinsieme dell'ipotesi relativa al conflitto di interessi. Pertanto, la locuzione complessiva potrebbe essere così riformulata "assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti".

Si segnala, inoltre, che sarebbe utile valutare l'opportunità di prevedere a livello legislativo i casi di conflitto di interesse, per evitare discrezionalità applicative e contenziosi futuri.

¹⁰ Con delibera del Consiglio di Amministrazione è stata delegata al Presidente, tra l'altro, l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, degli atti e dei contratti aziendali che, anche per effetto di una durata pluriennale, importino una spesa superiore ad Euro 2.582.284,50 fino ad Euro 10.000.000,00 a condizione che – per quanto riguarda i contratti di natura editoriale (utilità immediata, utilità ripetuta e scritture artistiche) – gli elementi essenziali di tali contratti risultino conformi con le scelte e le valutazioni operate dal medesimo Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dei piani di produzione e trasmissione, del palinsesto e delle linee di bilancio aziendale. Il Presidente fornisce rendicontazione trimestrale sugli atti ed i contratti stipulati nell'esercizio della delega (cfr. documento RAI: [Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01](#), pag. 9).

Infine, si segnala l'opportunità di un coordinamento con il comma 4, nella parte in cui si citano gli ambiti di riferimento per la nomina dei membri del CdA.

- La stessa **lett. d)** prevede alcune **cause di incompatibilità** con la carica di membro del CdA, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta di:
 - ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di **Ministro, vice Ministro o sottosegretario** di Stato;
 - ricoprire le cariche di **consigliere regionale**, presidente delle giunte provinciali e sindaco dei **comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti** (*al riguardo, tuttavia, si veda anche quanto dispone il nuovo comma 6*).
 Si tratta, fra l'altro, di alcune delle cause di ineleggibilità previste per la Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lettere *b*) e *c*), del DPR 361/1957).

A tal fine, inserisce nell'art. 49 citato il comma 4-*ter*.

In relazione al richiamo alla carica di **presidente della giunta provinciale**, è necessario ricordare che, in base al riordino operato con la **L. 56/2014**, gli organi della provincia sono il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. **Non esiste più la giunta provinciale**. Inoltre, il presidente della provincia non è più eletto a suffragio universale, ma è un organo elettivo di secondo grado, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Alla luce del quadro normativo vigente, non appare pertanto più attuale il richiamo della lett. b) dell'art. 7 del DPR 361/1957, che potrebbe, eventualmente, essere sostituito con il richiamo dell'art. 1, co. 54, lett. a), della L. 56/2014 (presidente della provincia).

- Sempre la **lett. d)** – inserendo nel citato art. 49 il comma 4-*quater* – esclude che possano essere nominati membri del CdA coloro che:
 - si trovino in stato di **interdizione dai pubblici uffici**, perpetua o temporanea.
 Si ricorda che l'interdizione dai pubblici uffici è una **pena accessoria** tipica delle condanne per **delitto** ed è disciplinata dal codice penale (artt. 19; 28-29). Il carattere perpetuo o temporaneo dipende dalla specie o dalla misura della pena in concreto irrogata:
 - **l'interdizione perpetua** consegue alla condanna all'ergastolo e alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni; essa priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio (compreso l'ufficio di tutore o curatore), dei gradi e delle dignità accademiche, di ogni decorazione, degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato. Per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione il codice impone la pena accessoria dell'interdizione perpetua (art. 317-bis c.p.);

- **l'interdizione temporanea** consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni e comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; essa priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i suddetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

- si trovino in stato di **interdizione legale** ovvero **temporanea** dagli **uffici direttivi delle persone giuridiche** e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'**art. 2382 c.c.**.
Anche l'interdizione legale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sono, in base all'art. 19 c.p., pene accessorie che possono essere applicate in esito a una condanna penale per delitto. La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese può invece conseguire a una condanna per contravvenzione. In particolare:
 - **l'interdizione legale** (art. 32 c.p.) riguarda il condannato all'ergastolo e, per la durata della pena detentiva inflitta, anche il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale;
 - **l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese** (art. 32-bis c.p.) priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio;
 - la **sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese** (art. 35-bis c.p.) ha gli stessi effetti dell'interdizione ma non può avere una durata inferiore a 15 giorni, né superiore a 2 anni, e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Il richiamo all'art. 2382 c.c. rinvia alla disciplina codicistica che **esclude la nomina ad amministratore per l'interdetto, l'inabilitato e il fallito**. L'art. 2382, peraltro, stabilisce anche che l'amministratore già nominato debba decadere dal suo ufficio se sopravviene l'interdizione, l'inabilitazione o la sentenza di fallimento.

- siano sottoposti a una **misura di prevenzione personale o patrimoniale** disposta dall'autorità giudiziaria (e disciplinata dal c.d. Codice antimafia - d.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione.
Si tratta delle misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

- siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei **delitti in materia di società** previsti dal codice civile (artt. da 2621 a 2641 c.c., dalle false comunicazioni sociali alla illegale ripartizione degli utili, alle operazioni in pregiudizio dei creditori, alla corruzione tra privati e l'aggiotaggio), salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla reclusione per un **delitto contro la pubblica amministrazione** (artt. 314-360 c.p.), contro la **fede pubblica** (artt. 453-498 c.p.), contro il **patrimonio** (art. 624-649), contro l'**ordine pubblico** (artt. 414-421 c.p.), contro l'economia pubblica (artt. 499-512), ovvero per un delitto in materia tributaria (ad esempio, le ipotesi di reato contemplate dal d.lgs. 74/2000).
Si valuti l'opportunità di individuare in modo più puntuale il riferimento ai delitti "in materia tributaria".
- siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla **reclusione** per un tempo pari almeno a **2 anni per qualunque delitto non colposo**.

Si dispone, dunque, che le condanne penali sono ostative della nomina quando sono definitive, cioè quando la **sentenza è passata in giudicato**, mentre la **riabilitazione** consente la nomina ad amministratore solo quando fa seguito ad una condanna relativa a illeciti societari o all'applicazione di una misura di prevenzione.

Si ricorda che la **riabilitazione** (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Spetta all'interessato chiedere al tribunale di sorveglianza la riabilitazione, indicando gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dal codice penale (art. 683 c.p.p.), ovvero:

- 3 anni dall'esecuzione della pena principale (8 anni in caso di recidivo, 10 anni per il delinquente abituale o per tendenza);
- buona condotta;
- adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

La riabilitazione a seguito di misura di prevenzione è disciplinata dall'art. 70 del d.lgs. 159/2011 che richiede che il soggetto abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta. L'istituto comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

Al riguardo, dunque, si valuti quale sia il fondamento per cui, per le altre condanne, è preclusa la nomina nonostante sia intervenuta la riabilitazione.

Si evidenzia, inoltre, che il nuovo comma 4-quater dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 prevede la decadenza dell'amministratore che sia stato nominato in presenza delle situazioni ostative indicate. Viceversa, non viene espressamente

disciplinata l'ipotesi in cui le suddette situazioni ostative si verificano in corso di mandato.

Il **comma 1, lett. e)** – che **sostituisce i commi da 5 a 12 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005** con 14 nuovi commi, alcuni dei quali, peraltro, riferiti ad altri organi – conferma la procedura vigente relativa alla **nomina del Presidente** del Consiglio di amministrazione (v. *ante*), stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il CdA può attribuire **deleghe al Presidente** nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno (**nuovo comma 5** dell'art. 49 citato).

La materia è attualmente regolata dallo [statuto](#) della RAI. In particolare, l'art. 26 dispone che il CdA, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al Direttore generale, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso (ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile). Non sono delegabili le materie indicate nell'art. 2381, quarto comma, riferite all'emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-*ter*), alla redazione del bilancio (art. 2423), all'aumento di capitale (art. 2443), alla riduzione del capitale per perdite (art. 2446), alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447), ai progetti di fusione societari (art. 2501-*ter*), ai progetti di scissione societari (art. 2506-*bis*).

I **nuovi commi da 6 a 6-ter** dell'art. 49 citato modificano le **modalità di designazione dei membri del Cda**, stabilendo che (invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal MEF):

- **2** sono eletti dalla **Camera** e **2** dal **Senato**, in entrambi i casi con voto limitato a uno. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina, deve essere pubblicato un avviso sui siti di Camera, Senato e RAI, relativo ad una **procedura di selezione**. Le **candidature** devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i **curriculum** devono essere **pubblicati** sugli stessi siti;
- **2** sono designati dal **Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF.

Criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF sono recati attualmente dalla [direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013](#). Per quanto qui più strettamente interessa, la direttiva prevede che non possano essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del Consiglio di una regione, di una provincia autonoma, o di **enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti**.

Dunque, rispetto alla previsione recata dal nuovo comma 4-*ter* che, come si è visto, dispone che non possono essere membri del CdA i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai **20.000 abitanti**, i **criteri** per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri, alla luce della direttiva attuale, sembrerebbero **più rigorosi**;

- **1** è designato, attraverso **elezione**, dall'**assemblea dei dipendenti RAI**, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina il Consiglio di amministrazione uscente deve organizzare la procedura di voto e pubblicarla sul sito della RAI.

La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza – anche via internet, o attraverso la rete intranet –, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del CdA RAI. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno 150 dipendenti e devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina.

In attesa della definizione della nuova governance della Rai, il nuovo CdA – in sostituzione di quello scaduto nel maggio 2015¹¹ – è stato nominato secondo la normativa vigente.

In particolare, il 4 agosto 2015 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha designato i [7 componenti](#) di sua competenza.

Il 5 agosto 2015 l'assemblea degli azionisti Rai ha indicato ulteriori [2 membri](#) per il nuovo CdA, di cui uno designato per la carica di Presidente.

Sempre il 5 agosto il nuovo CdA ha approvato all'unanimità la [delibera di elezione del nuovo Presidente](#), su cui, nella medesima data, ha espresso [parere positivo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi](#).

Il 6 agosto 2015 è stato nominato il [nuovo Direttore generale](#).

I **nuovi commi 7 e 8 dell'art. 49** citato riguardano la **revoca del presidente o di uno o più membri** del Cda e la conseguente nomina, e prevedono che:

- la revoca è **deliberata dall'assemblea dei soci** e diviene efficace se conforme alla deliberazione della **Commissione parlamentare di vigilanza**;
- i **nuovi componenti** sono nominati con la medesima procedura di designazione nel termine di **30 giorni** dalla data di **comunicazione formale della valutazione favorevole** della Commissione parlamentare di

¹¹ In precedenza, il CdA nominato il [5 luglio 2012](#) aveva operato in regime di *prorogatio*. Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 21.3 dello *statuto*, i componenti restano in carica per la **durata di tre esercizi sociali** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno in carica. Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato appunto approvato il [25 maggio 2015](#).

vigilanza sulla delibera di revoca. Il medesimo termine è previsto in caso di dimissioni o impedimento permanente e decorre dalla data della relativa comunicazione formale.

In materia di revoca, la Corte costituzionale, nella [sentenza 69/2009](#) - relativa al giudizio per conflitto di attribuzione a seguito della proposta di revoca di un Consigliere di amministrazione della RAI avanzata dal Ministro dell'economia e delle finanze in assenza di previa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza -, ha evidenziato che "La garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell'adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obiettività ed imparzialità imposti dall'art. 21 Cost."

Il **nuovo comma 12-quater** dell'**art. 49** citato prevede che la disciplina di nomina del presidente e dei membri del CdA "di cui ai commi 3, 5, 6-bis e 6-ter", nonché la disciplina relativa alla revoca (di cui ai commi 7 e 8), ha **carattere transitorio** (*pur non definendo la disciplina a regime*). In particolare, stabilisce che, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio, essa **si applica fino a che la quota di azioni alienate** nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione statale nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa (di cui all'art. 21 della L. 112/2004: v. *ante*) **non superi il 10%** del capitale della RAI.

Occorrerebbe chiarire perché non sono richiamati nella loro interezza i commi da 3 a 6-ter. In particolare, il richiamo dei commi 6-bis (che disciplina le modalità di elezione dei membri designati da Camera e Senato) e 6-ter (che disciplina le modalità di elezione del dipendente Rai) non è efficace in assenza del richiamo del comma 6 (che disciplina la composizione del CdA).

Il **nuovo comma 9** dell'**art. 49** citato, affida, in via legislativa, al CdA – fermi restando i compiti allo stesso già attribuiti dalla legge e dallo statuto – l'approvazione del **piano industriale** e del **piano editoriale**, del **preventivo di spesa** annuale, nonché degli **investimenti** che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano **di importo superiore a 10 milioni di euro**.

Inoltre, dal **nuovo comma 10** dell'**art. 49** citato – relativo alle attribuzioni della nuova figura di amministratore delegato –, risulta che:

- **lett. d)**: il CdA approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e le (sole)

variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di **importo superiore a 10 milioni di euro** (in base alla normativa vigente, il direttore generale propone all'approvazione del CdA gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro);

- **lett. g):** il CdA approva il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale (v. *infra*).

Occorre valutare l'opportunità di integrare il comma 9 con gli ulteriori atti la cui approvazione spetta al CdA.

Amministratore delegato della RAI

I capoversi da 10 a 12 della **lett. e)** del **comma 1 – nuovi commi 10, 10-bis, 11 e 12 dell’art. 49** dello stesso **d.lgs. 177/2005** –, concernono la nuova figura dell’**amministratore delegato**, che **sostituisce** la figura del **direttore generale**.

Preliminarmente, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ricapitola la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa al direttore generale della RAI

L’**art. 49, co. 11**, del **d.lgs. 177/2005** dispone che il **direttore generale** è nominato dal Cda, d’intesa con l’assemblea, e che il suo mandato ha la stessa durata di quello del Cda.

Il **co. 12** disciplina le sue funzioni. Oltre ai compiti attribuiti dallo statuto, il direttore generale:

- è responsabile, nei confronti del Cda, della **gestione aziendale** e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani definiti dal medesimo Cda;
- **partecipa**, senza diritto di voto, alle riunioni del Cda;
- **assicura**, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, **la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali** e le direttive del Cda;
- **propone** al Cda le **nomine dei vice direttori generali** e dei **dirigenti di primo e di secondo livello**; assume, **nomina**, promuove e stabilisce la **collocazione degli altri dirigenti**, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti, e ne informa il Cda; provvede alla **gestione del personale dell’azienda**;
- propone all’approvazione del Cda gli atti e i **contratti aziendali a carattere strategico**, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di **importo superiore a € 2.582.284,5**; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
- provvede all’**attuazione del piano di investimenti**, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal Cda in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- trasmette al Cda le **informazioni utili** per verificare il conseguimento degli **obiettivi aziendali** e l’**attuazione degli indirizzi** definiti dagli organi competenti.

Nello specifico, rispetto al direttore generale, l’amministratore delegato:

- è sempre **nominato dal Consiglio di amministrazione**, ma non d’intesa, bensì **su proposta dell’assemblea dei soci** (nuovo comma 10, primo periodo);

- deve possedere determinati **requisiti** (nuovo comma 10-*bis*) (per la nomina a direttore generale non sono richiesti, a livello legislativo, specifici requisiti).

Il primo requisito riguarda l'**esperienza**, che deve essere stata maturata, per un periodo congruo, in incarichi di analoga responsabilità o in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

L'ulteriore requisito attiene – come nel caso dei membri del CdA – all'**assenza di conflitti di interesse** o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI;

Al riguardo, si rinvia a quanto già ante osservato;

- rimane **in carica per 3 anni** – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la **facoltà di revoca** da parte dello stesso Cda, sentito il parere dell'assemblea dei soci (nuovo comma 11, primo periodo) (per il direttore generale non è prevista la revoca);
- **qualora sia un dipendente della RAI**¹², all'atto della nomina deve dimettersi dalla società o mettersi in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico (nuovo comma 11, secondo periodo);
- nell'anno successivo al termine del mandato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI (nuovo comma 11, terzo periodo).

Il testo non reca previsioni relative alla **partecipazione dell'amministratore delegato alle riunioni del CdA**, né al **voto** in tale ambito.

Si valuti l'opportunità di chiarire tale aspetto.

Con riguardo al **compenso** dell'amministratore delegato, il nuovo comma 12 prevede che lo stesso è determinato dal CdA, su indicazione dell'Assemblea (in base allo statuto, la remunerazione del direttore generale è determinata dal CdA¹³). Allo stesso modo è determinata l'indennità da corrispondere in caso di revoca, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

Con riguardo alle **attribuzioni**, in particolare, sempre evidenziando le differenze rispetto alla figura del direttore generale, l'amministratore delegato:

- assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la **coerenza della programmazione** radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Cda (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. *b*));

¹² Durante l'esame al Senato, è stata, infatti, soppressa la previsione del disegno di legge originario, in base alla quale l'amministratore delegato non poteva essere dipendente della RAI.

¹³ Dalla [Determinazione n. 20/2015](#) della **Corte dei conti** sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI per l'esercizio 2013, emerge che la retribuzione del direttore generale è fissata complessivamente in euro 650.000.

- **nomina i dirigenti di primo livello**, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA; per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. c)) (mentre il direttore generale “propone” al Cda le nomine);
- provvede anche all'**attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale** (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. e)) (viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al Cda le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti);
- sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definisce i **criteri** e le modalità per il **reclutamento del personale** e quelli per il **conferimento di incarichi a collaboratori esterni**, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008 – L. 133/2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. f)).

In base a quanto risulta dalla [specifica sezione del sito RAI](#), attualmente il principale canale di reclutamento di personale è rappresentato dalla banca dati aziendale che contiene le domande pervenute attraverso la compilazione del *form on line* presente nello stesso sito.

L'**art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008** (L. 133/2008) dispone che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo – diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, alle quali si applica il co. 1 del medesimo articolo – adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei **principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità**.

- propone all'approvazione del CdA il (nuovo) **Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale**, che deve prevedere (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. g)):
 - le forme migliori per rendere **conoscibili** agli **utenti** le **informazioni** sull'**attività** del **CdA**, salvi casi particolari di riservatezza, che devono essere adeguatamente motivati;
 - i dati relativi agli **investimenti** destinati ai **prodotti audiovisivi nazionali** e ai **progetti di coproduzione internazionale**.

In base all'art. 16 del già citato contratto di servizio 2010-2012, la Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori

indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione appositamente realizzati per i minori.

- le informazioni sui **curricula** e i **compensi lordi** percepiti dai **dirigenti**.
L'art. 60, co. 3, del d.lgs. 165/2001 - come modificato dall'art. 2, co. 11, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) - prevede che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al MEF il costo annuo del personale comunque utilizzato.

Al riguardo, può essere utile ricordare che, [rispondendo](#) l'8 settembre 2014 all'[interpellanza urgente 2-00663](#), il rappresentante del Governo ha reso noto che "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una nota del 13 maggio scorso¹⁴, ha osservato che l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «è – cito testualmente – evidentemente finalizzato al solo rilevamento dei costi del lavoro pubblico e non prevede di per sé alcuna forma di pubblicità dei dati raccolti”.

In materia si ricorda, infine, che, in base all'art. 27, co. 7, del già citato contratto di servizio 2010-2012, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.

Informazioni in tal senso sono reperibili sul [sito Società Trasparente](#), strutturato sulla base delle disposizioni del richiamato d.lgs. 33/2013.

- i **criteri** per le **assegnazioni di lavori e forniture**;
- i dati risultanti dalla verifica del **gradimento** della **programmazione** della concessionaria.

Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del già citato contratto di servizio 2010-2012 prevede che la RAI deve dotarsi di un **sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta**, con l'obiettivo di disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una condotta aziendale che risponda alla domanda e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico.

Reca, quindi, le specifiche relative all'articolazione di tale sistema, prevedendo l'invio semestrale di appositi *report* al Ministero dello sviluppo economico, all'AGCOM e alla Commissione parlamentare di vigilanza, nonché la pubblicazione di tali *report* sul portale web.

Ulteriori attribuzioni dell'amministratore delegato sono indicate nell'**art. 3**.

*Con riguardo alle competenze attribuite all'amministratore delegato di **proporre** all'approvazione del CdA determinati atti e contratti (**nuovo comma 10, lett. d**), dell'**art. 49** citato) sarebbe opportuno esplicitare che all'amministratore delegato spetta anche l'**approvazione degli atti e dei contratti di importo inferiore a 10 milioni di euro**, nonché delle **variazioni non rilevanti** dei piani annuali di trasmissione e di produzione.*

¹⁴ [Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato](#) del 13 maggio 2014.

Compensi dei componenti degli organi della RAI

Il nuovo **comma 12-bis** dell'art. 49 citato prevede che ai **componenti degli organi di amministrazione e controllo** della RAI, **ad eccezione dell'amministratore delegato**, si applica il "tetto" retributivo, pari a 240 mila euro, fissato dall'art. 23-bis, co. 5-bis e 5-ter, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), e dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Tali disposizioni prescrivono che il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione costituisce parametro massimo di riferimento per la definizione del **trattamento economico annuo onnicomprensivo** di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (**inclusi i componenti degli organi di amministrazione**, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dal suddetto art. 23-bis è stato fissato dalla legge (art. 13 del D.L. 66/2014) in **240.000 euro annui** al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono incluse nel computo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche e le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta.

Per le **società non quotate**, inoltre, il citato art. 23-bis prevede un "tetto" differenziato per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società stesse.

Il Regolamento emanato con DM 23 dicembre 2013, n. 166 ha quindi individuato tre fasce (sulla scorta di un triplice criterio: valore della produzione; investimenti; numero dei dipendenti), modulando il "tetto" come pari al 100 per cento del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione per le società non quotate di prima fascia; all'80 per cento, per le società di seconda fascia; al 50 per cento, per le società di terza fascia.

I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis specificano comunque che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle **società non quotate controllate** (direttamente o indirettamente) dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione.

Viene inoltre previsto che, per le **società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni** (commi 5-quater e 5-quinquies):

- che emettono esclusivamente **strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati** nei mercati regolamentati nonché per le società dalle stesse controllate, il **compenso per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione** non può essere stabilito (né corrisposto) in misura superiore al **75 per cento** del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del **mandato antecedente al rinnovo** (come previsto dal D.L. 69/2013);

- che emettono **titoli azionari quotati** nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli

azionisti una proposta in materia di **remunerazione degli amministratori con deleghe** di dette società e delle loro controllate, conforme ai predetti criteri (**75 per cento** del trattamento determinato nel corso del **mandato antecedente al rinnovo**). In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta.

Tali ultime disposizioni (commi *5-quater* e *5-quinquies*) si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Esse non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle da esse previste.

Rispetto alla normativa vigente, dunque, la disposizione in esame prevede comunque l'applicazione ai componenti del CdA della Rai del 'tetto' retributivo di 240.000 euro.

Viceversa, non prevede l'applicazione del predetto 'tetto' retributivo all'amministratore delegato, al quale sembrerebbe applicabile la disciplina speciale vigente per le società controllate.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Anche in questo caso, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ritiene opportuno ricapitolare preliminarmente la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa alla Commissione parlamentare di vigilanza

L'attuale **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**¹⁵ è stata istituita dall'**art. 1** della **L. 103/1975**¹⁶. Essa è composta di 20 deputati e 20 senatori designati dai Presidenti delle Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

I principali **compiti** della Commissione, enunciati in varie disposizioni, possono così enuclearsi:

a) **formulazione di indirizzi generali** affinché l'attività della società concessionaria del servizio pubblico si svolga nel rispetto dei principi fondamentali del sistema (ora contenuti negli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 177/2005) (art. 4 L. 103/1975)¹⁷;

b) **vigilanza sul rispetto degli indirizzi generali** formulati (art. 4 L. 103/1975). Più in generale, l'**art. 50** del **d.lgs. 177/2005** ha disposto che la Commissione verifica il rispetto delle norme previste dagli artt. 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della L. 103/1975, dall'art. 1 del D.L. 545/1996 (L. 650/1996)¹⁸, e dall'art. 20 della L. 112/2004;

c) disciplina diretta delle rubriche di «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» (art. 4 L. 103/1975). Successivamente, la L. 28/2000, recante disposizioni per la **parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica** ha implementato tali funzioni attribuendo alla Commissione parlamentare il potere regolamentare relativo alla sua applicazione da parte del servizio pubblico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di predisporre un analogo regolamento da parte dei soggetti privati, nonché i compiti applicativi e di controllo. Attualmente i due organi disciplinano quindi, distintamente per i periodi coincidenti e per quelli non coincidenti con campagne elettorali e referendarie, le trasmissioni di comunicazione politica (nelle quali rientrano le

¹⁵ La prima istituzione di una Commissione parlamentare incaricata dell'"alta vigilanza per assicurare l'indipendenza e l'obiettività delle radiodiffusioni" fu prevista dal d.lgs. C.P.S. 428/1947, ratificato con L. 561/1956.

¹⁶ Legge abrogata dall'art. 28 della L. 112/2004, ad esclusione degli artt. 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge.

¹⁷ Tra gli altri, si ricordano l'**atto di indirizzo** del 13 febbraio 1997, che definisce l'**accezione di pluralismo**, e quello sulle **garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo** dell'11 marzo 2003.

¹⁸ L'art. 1, co. 4, del D.L. 545/1996 concerne le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza nell'ambito della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvata con DPR 28 marzo 1994 (G.U. n. 188 del 12 agosto 1994) per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

Tribune), i messaggi autogestiti e le trasmissioni informative, ciascuno nell'ambito della propria competenza e previa reciproca consultazione. Tra i contenuti più significativi di tale disciplina si menziona il compito di individuare sostanzialmente i soggetti politici rilevanti in ciascuna circostanza (ad esempio, in ciascuna campagna elettorale), ai quali attribuire gli spazi radiotelevisivi disponibili¹⁹;

d) definizione delle **norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo** (art. 4 L. 103/1975)²⁰;

e) indicazione di 7 componenti del **Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.** ed espressione di un parere, a maggioranza dei due terzi, sulla scelta del **Presidente** (art. 20, commi da 5 a 9, della L. 112/2004 e art. 49 del d.lgs. 177/2005);

f) espressione di **pareri** sullo **statuto** della **RAI** (art. 5 del D.lgs. C.P.S. 428/1947) e sul **contratto nazionale di servizio** triennale stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10, della L. 249/1997);

g) **relazione annuale al Parlamento** sulle attività e sui programmi della Commissione.

L'art. 4 della L. 103/1975 dispone, inoltre, che per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare, fra gli altri, il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e può chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Il [Regolamento](#) interno della Commissione e la prassi prevedono varie forme d'interazione tra la Commissione e la RAI: in particolare, la "risposta" a quesiti concernenti il servizio pubblico radiotelevisivo, secondo uno schema che ricalca le procedure del sindacato ispettivo, nonché la presenza (non obbligatoria) di un rappresentante della RAI in Commissione all'atto dell'esame di specifici provvedimenti, tra i quali quelli in materia di Tribune e *par condicio*.

¹⁹ Sono stati, dunque, adottati (oltre ai singoli provvedimenti di disciplina di ciascuna campagna elettorale), la [risoluzione della Commissione del 18 dicembre 2002](#), il documento, già citato, dell'11 marzo 2003, nonché la [Delibera AGCOM 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP](#), *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*.

²⁰ Al riguardo, l'art. 6 della L. 103/1975, nel testo vigente, dispone che la società concessionaria riserva, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5% del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3% del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa. Dispone, altresì, che la **sottocommissione permanente per l'accesso**, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi: all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi; alle esigenze di varietà della programmazione. Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. Il [regolamento per l'accesso](#) è stato approvato il 30 gennaio 2001 (pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo 2001; le modifiche al Regolamento sono pubblicate nella GU n. 259 del 4 novembre 2004).

Il capoverso 12-ter della **lett. b)** del **comma 1 – nuovo comma 12-ter dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005** – fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla **Commissione parlamentare di vigilanza** dall'art. 4 della L. 103/1975.

Inoltre, dispone che il CdA della RAI **riferisce ogni 6 mesi**, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione di vigilanza sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorre coordinare la terminologia con le modifiche introdotte dall'art. 1, co. 1, lett. a).

Invece, a seguito di quanto disposto nei precedenti capoversi del comma 1, **alla Commissione non spetta più** individuare la maggior parte dei **membri del Cda**. Inoltre, come già *ante* evidenziato, a seguito della abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 - prevista dall'art. 4 - alla Commissione sembrerebbe non spettare più l'espressione del **parere sullo statuto** della società concessionaria.

Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse dal **comma 3**, che novella il già citato **art. 4 della L. 103/1975**.

In particolare, si sopprimono le competenze relative a:

- indicazione dei **criteri generali** per la formazione dei **piani annuali e pluriennali di spesa** e di investimento²¹;
- approvazione dei piani di massima della **programmazione annuale e pluriennale** e alla **vigilanza** sulla loro **attuazione** e sulla **rispondenza agli indirizzi generali** formulati;
- formulazione degli **indirizzi generali** relativi ai **messaggi pubblicitari**²²;
- analisi del contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i **dati di ascolto e di gradimento dei programmi** trasmessi²³;
- **relazione annuale al Parlamento** sulle attività e sui programmi della Commissione²⁴.

²¹ Al riguardo si segnala che risale alla seduta del 16 aprile 2002 l'ultima occasione nella quale la Commissione ha prodotto un [parere](#) sui Criteri di formulazione dei Piani annuali di produzione e trasmissione di RAIUNO, RAIDUE e RAITRE e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002.

²² Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 1, co. 6, lett. b), n. 5) della L. 249/1997, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i regolamenti applicativi di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite e regola l'interazione organizzata tra il fornitore e l'utente.

²³ Al riguardo, si ricorda che la competenza in materia di rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione è stata affidata dalla già citata L. 249/1997 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (si v., in particolare, art. 1, co. 6, lett. b), n. 11).

²⁴ L'ultima Relazione è stata approvata dalla Commissione il 2 dicembre 2003; l'ultimo esame di una Relazione da parte delle Assemblee – nella specie, quella della Camera – è del 5 luglio 1989.

Disposizioni transitorie (articolo 5)

L'**articolo 5, comma 1**, prevede che le **nuove disposizioni** relative alla composizione e alla nomina del **CdA** "di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-*bis*, 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 8" del d.lgs. 177/2005 si applicano **a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge**.

*Occorrerebbe chiarire perché non si faccia riferimento, tra le disposizioni richiamate, ai commi 4-*ter*, 5 e 7 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005, concernenti, rispettivamente, le cause di incompatibilità dei membri del CdA, la nomina del Presidente, la revoca.*

Il **comma 2** dispone che, in caso di **dimissioni** o **impedimento permanente**, ovvero di **revoca** del Presidente o di uno o più membri del CdA, fino al primo rinnovo dello stesso CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge si applicano le previsioni dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge (v. *ante*, scheda commento art. 2).

Il **comma 3** dispone che fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, **al direttore generale si applicano le previsioni relative all'amministratore delegato**, comprese, dunque, quelle relative alle funzioni.

Naturalmente, le nuove funzioni (dell'amministratore delegato) potranno essere esercitate dal direttore generale solo una volta che la legge sarà entrata in vigore.

Il **comma 4** prevede che l'adeguamento dello statuto della RAI - che, come si è visto, in base all'articolo 2, co. 2, deve essere operato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - tiene conto delle previsioni recate dall'articolo in commento.

Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (articolo 3)

L'**articolo 3** concerne la **responsabilità civile** dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, gli **obblighi di pubblicazione** relativi agli incarichi conferiti, i **contratti** conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di **incarichi a tempo determinato** a dirigenti non dipendenti.

A tal fine, aggiunge **nuovi articoli** dopo l'art. 49 del d.lgs. 177/2005.

Responsabilità civile e pubblicazione incarichi conferiti

Il **nuovo art. 49-bis** del **d.lgs. 177/2005** dispone espressamente, anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di **responsabilità civile** prevista per le società di capitali (comma 1).

Tale riferimento comporta per gli amministratori (sia amministratore delegato che consiglio di amministrazione) e per i componenti del collegio sindacale l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri previsti dalla legge o dagli statuti (artt. 2392 e ss. c.c.). L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (art. 2393).

In particolare, il codice civile prevede tre fattispecie di responsabilità degli amministratori:

- verso la società (art 2392-2393-2393-bis).
Si tratta di responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, che peraltro, devono essere adempiuti con una diligenza particolarmente qualificata, e cioè «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze».
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
- verso i creditori sociali (art. 2394).
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- verso i singoli soci e i terzi (art. 2395).
Se gli amministratori danneggiano direttamente singoli soci o terzi con atti colposi o dolosi questi ultimi possono proporre azione di responsabilità. Il loro diritto al risarcimento del danno non è pregiudicato da altre azioni eventualmente promosse contro gli amministratori, dalla società o dai creditori sociali (art. 2394).

Ai membri del collegio sindacale (art. 2407) è richiesto di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; i sindaci sono

responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Inoltre, i commi 2, 3 e 4 intervengono in materia di obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti dall'azienda.

In particolare, il comma 2 dispone che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla **pubblicazione** e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di **incarichi amministrativi di vertice** e di incarichi **dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di **collaborazione o consulenza non artistica**:

- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- *curriculum vitae*;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La disposizione non indica, peraltro, le modalità di pubblicazione dei dati.

Senza la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla Rai Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, gli atti di conferimento di incarichi non acquistano efficacia ed i relativi compensi non possono essere erogati (comma 3, primo periodo).

I dati sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (comma 3, secondo periodo).

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo (*rectius*: del compenso) determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

La disposizione riprende la disciplina degli obblighi di comunicazione a carico delle pubbliche amministrazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, dettata dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 (che prevede la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali).

Contratti conclusi dalla RAI

Il **nuovo art. 49-ter** del **d.lgs. 177/2005** prevede una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI.

In particolare, il **comma 1**, per un verso, **riproduce** sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 19, co. 1, lett. *b*), del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), che prevede l'**esclusione** dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo **Codice** per i contratti aventi per oggetto **l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione** di programmi televisivi **e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione**, riferendola espressamente ai contratti **conclusi dalla RAI**; per altro verso, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, **estende** la suddetta **esclusione** anche ai **contratti conclusi** dalla RAI riguardanti la **commercializzazione di programmi radiotelevisivi**.

L'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel **considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE**, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Il medesimo considerando sottolinea che tale eccezione, tuttavia, non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Tali considerazioni sono riportate anche nel **considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici. La **lett. b) dell'art. 10 della nuova direttiva**, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici²⁵.

²⁵ Si segnala, infine, che nella **deliberazione n. 57 del 2008** dell'ex AVCP (ora ANAC) si specifica che la **RAI s.p.a.**, quale **organismo di diritto pubblico**, è tenuta all'applicazione del d.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 25, e dell'art. 32, comma 1, del Codice dei contratti, con le esenzioni previste dal citato art. 19, comma 1, lett. *b*) e dall'art. 22. In proposito, si ricorda che gli organismi di diritto pubblico, definiti dal comma 26 dell'articolo 3 del Codice, rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici (articolo 3, comma 25) e che l'art. 32, comma 1, del Codice circoscrive l'ambito di applicazione soggettivo in relazione ai contratti pubblici di rilevanza europea affidati da determinati soggetti aggiudicatori tra cui gli organismi di diritto pubblico. Infine l'articolo 22 del Codice stabilisce l'esclusione dall'applicazione del medesimo Codice dei contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la

Il comma 3 del nuovo articolo 49-ter stabilisce che gli stessi **contratti non sono soggetti agli obblighi procedurali** previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo **di invito ad almeno cinque concorrenti**, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.

L'articolo 27 del d.lgs. 163/2006 detta i principi relativi ai contratti esclusi dal Codice dei contratti pubblici stabilendo, al primo periodo del comma 1, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, che sono principi di matrice europea. Il secondo periodo del comma 1 del citato art. 27, derogato dalla disposizione in commento, prevede altresì che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Il comma 2 del nuovo articolo 49-ter è volto, infine, ad introdurre una **deroga** finalizzata ad escludere, per i **contratti conclusi dalla RAI** aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, gli **obblighi procedurali** previsti per tali tipologie di contratti dal d.lgs. 163/2006.

La disposizione sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI, sia quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia quelli non esclusi.

Andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare la portata della deroga considerato che sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia a quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia a quelli non esclusi.

Inoltre, per quanto riguarda gli appalti non esclusi dal Codice, andrebbe valutata l'opportunità di verificare gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del Codice medesimo, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Quanto ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, come già rilevato in precedenza, si tratta di contratti "esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice", il cui affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi enunciati nell'articolo 27 del Codice.

Le direttive europee in materia di appalti pubblici hanno fissato delle soglie economiche, che costituiscono il riferimento necessario per valutare l'applicabilità o meno

messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

della disciplina in esse contenuta ai vari contratti pubblici. In sostanza le autorità nazionali sono tenute a rispettare la disciplina europea nel caso in cui il valore dei contratti pubblici sia pari o superiore alle predette soglie i cui importi, differenziati per le varie tipologie di contratti (lavori, servizi e forniture), sono riportati nell'articolo 28 del Codice dei contratti²⁶. Nel 9° considerando della direttiva 2004/17/CE si precisa che, **per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia** che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Le procedure riguardanti i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (cd. contratti sotto soglia) sono disciplinate dal Titolo II della parte II del Codice dei contratti, che comprende gli articoli da 121 a 125.

A tali tipologie di contratti si applicano, oltre alle disposizioni della parte I del Codice, che disciplina i principi e le disposizioni comuni e i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, della parte IV, relativa al contenzioso, e della parte V, recante le disposizioni di coordinamento, finali e transitorie e le abrogazioni, anche le disposizioni della parte II, dedicata ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, in quanto non derogate dalle norme del citato Titolo II (art. 121). L'ordinamento nazionale ha pertanto scelto di estendere anche agli appalti sotto soglia le disposizioni dei contratti sopra soglia ad eccezione di alcune deroghe.

L'art. 122 detta una disciplina specifica per i **contratti di lavori pubblici sotto soglia** prevedendo, tra l'altro, al comma 5, forme di pubblicità per i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro o per i bandi di importo inferiore a tale soglia e, al comma 7, la procedura per l'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice, con invito rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

L'art. 123 disciplina la **procedura ristretta** semplificata per gli **appalti di lavori** aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, in base alla quale le stazioni appaltanti hanno facoltà di procedere, senza pubblicazione del bando, all'invito di almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

L'art. 124 disciplina gli **appalti di servizi e forniture sotto soglia**, mentre l'art. 125 disciplina le **acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia** attraverso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che è consentito, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e mediante **cottimo fiduciario** per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e per i servizi o le forniture di importo pari o superiore a 40.000 e, in particolare, fino alla soglia, valida per le stazioni appaltanti diverse dalle

²⁶ Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 163/2006, nei settori ordinari, la soglia comunitaria, per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici è pari o superiore a 5.186.000 euro, e per gli appalti pubblici di forniture e di servizi effettuati da stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni centrali è pari o superiore a 207.000 euro.

amministrazioni centrali, pari a 207.000, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Dirigenti non dipendenti con incarichi a tempo determinato

Il nuovo art. 49-*quater* del d.lgs. 177/2005 prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di **dirigenti non dipendenti** cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato. In ogni caso, costoro devono essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire.

Gli incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti dalla RAI cessano decorsi 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, salvo che abbiano una durata inferiore.

Dal punto di vista della formulazione del testo, trattandosi di personale non dipendente dalla RAI, occorrerebbe fare riferimento all'attribuzione di incarichi a tempo determinato e non all'assunzione a tempo determinato.

**Delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici
(articolo 4, commi da 2 a 4)**

L'articolo 4, commi da 2 a 4, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un **decreto legislativo** per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal d.lgs. 177/2005.

Per l'emanazione del decreto legislativo, il **comma 2**, oltre a disporre il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16 della L. 112/2004 (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso d.lgs. 177/2005) – relativi al coordinamento delle norme vigenti, anche al fine di assicurare l'attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – prescrive:

1. il **riordino e la semplificazione normativa** – con **indicazione espressa delle norme abrogate** –, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche (**lett. a) ed e)**);
2. la trasmissione di **contenuti destinati specificamente ai minori**, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva (**lett. b)**);
3. la diffusione delle **trasmissioni** televisive e radiofoniche di pubblico servizio **su tutto il territorio nazionale** (**lett. c)**);
4. la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in **lingua tedesca e ladina** per la provincia autonoma di **Bolzano**, in lingua **ladina** per la provincia autonoma di **Trento**, in lingua **francese** per la regione autonoma **Valle d'Aosta** e in lingua **slovena** per la regione autonoma **Friuli-Venezia Giulia** (**lett. d)**).

Con riguardo ai principi direttivi di cui ai numeri da 2 a 4, si tratta della riaffermazione di principi contenuti in previsioni già vigenti, relative a taluni obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 45, co. 2, lettere *a*), *f*), ed *h*), del d.lgs. 177/2005).

Con riguardo alla procedura di emanazione dei decreti, il **comma 3** prevede l'adozione su proposta del **Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, previo parere delle competenti **Commissioni parlamentari**. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette

nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Il **comma 4** ribadisce quanto già previsto dalla normativa vigente in merito alla previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 17, co. 2**, della **L. 196/2009** dispone che leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli **effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi**, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**Disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa e di spese per la sede di Bolzano
(articolo 1, co. 1, lettere c), d), e) ed f))**

L'**articolo 1, co. 1, lettere c), e) ed f)**, introduce nell'art. 45 del d.lgs. 177/2005 – seppur apportandovi modifiche – alcune disposizioni dell'art. 17 della L. 112/2004 (ivi introdotte dall'art. 21 del D.L. 66/2014 – L. 89/2014), in conseguenza dell'abrogazione dello stesso art. 17 prevista dall'art. 4, co. 1, lett. a), del testo in commento.

In particolare, rispetto al testo vigente dall'art. 17 della L. 112/2004, mentre le disposizioni relative all'**articolazione territoriale di RAI Spa** sono inserite nell'art. 45 del d.lgs. 177/2005 **senza variazioni** di sostanza, alle previsioni concernenti le **trasmissioni** radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la **provincia di Bolzano** sono apportate **modifiche**.

L'**articolo 1, co. 1, lett. d)**, corregge un riferimento (errato) presente nel medesimo art. 45.

Preliminarmente, si ricorda che l'**art. 21 del D.L. 66/2014** (L. 89/2014) **ha modificato unicamente la L. 112/2004 e non anche il d.lgs. 177/2005**.

In particolare, ha sostituito la previsione (**art. 17, commi 2, lett. p)**, e **3**, della L. 112/2004, già identici all'art. 45, commi 2, lett. p), e 3, del d.lgs. 177/2005) secondo cui la concessionaria del servizio pubblico doveva garantire la sua articolazione in una o più sedi nazionali, nonché in **sedi in ciascuna regione** e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dotate di **autonomia finanziaria e contabile**, con la previsione secondo cui **l'informazione pubblica deve essere garantita a livello nazionale e regionale** attraverso la **presenza in ciascuna regione** e provincia autonoma **di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni**, fatto comunque salvo il rispetto della garanzia di diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ha, inoltre, aggiunto nell'art. 17 citato il **co. 3-bis**, in base al quale solo le sedi che garantiscono la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle minoranze mantengono l'**autonomia finanziaria e contabile** – prima, come *ante* ricordato, attribuita a tutte le sedi regionali e delle province autonome – in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio²⁷. Le medesime sedi, infine, fungono anche da **centro di produzione** decentrato per le esigenze di **promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali**.

²⁷ In ogni caso, l'**art. 21, co. 2**, del medesimo **D.L. 66/2014** ha stabilito che, nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI Spa, le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile.

Il **co. 3-ter** dell'art. 17 – aggiunto dal medesimo art. 21 del D.L. 66/2014 – ha, invece, disposto (a livello normativo primario), che la **convenzione** stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano individua **diritti e obblighi** relativi, in particolare, a **tempi e orari delle trasmissioni** radiofoniche e televisive. Inoltre, ha **attribuito alla provincia autonoma di Bolzano** – e non più alla RAI – le **spese derivanti dalla convenzione** per le trasmissioni in lingua ladina e tedesca, “tenendo conto dei proventi del canone”.

Al riguardo si ricorda che la **convenzione** stipulata tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la RAI e la provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina, per gli **anni 2013-2015**, è stata approvata con [D.P.C.M. 4 ottobre 2013](#).

In particolare, l'art. 1 della convenzione ha individuato la **quantità oraria** di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca che la RAI si impegnava a produrre e a diffondere. La concessionaria, inoltre, si è impegnata a costituire **presso la sede RAI di Bolzano un'apposita redazione** in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della convenzione.

Ai sensi dell'art. 15, **tutte le spese** concernenti la convenzione, comprese quelle di registrazione, **erano a carico della RAI**. In base agli artt. 7 e 8, peraltro, a decorrere **dal 2013 la provincia autonoma di Bolzano versava alla Rai**, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, un **corrispettivo annuo pari a 20 milioni di euro**²⁸. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento del servizio, erano previste detrazioni e penalità a valere su tale corrispettivo (art. 9).

Come si evince dalla [delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 16 dicembre 2013 n. 1914](#), i 20 milioni di euro sono parte dei 100 milioni di euro annui con i quali la Provincia di Bolzano concorre al riequilibrio della finanza pubblica, ai sensi dell'**art. 79 dello statuto speciale di autonomia emanato con D.P.R. 670/1972**, come sostituito dall'art. 2, co. 107, lett. h), della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)²⁹.

²⁸ Una quota di tale corrispettivo, per un importo massimo di 200 mila euro era impegnato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

²⁹ La novella si è resa necessaria per predisporre, ai sensi dell'art. 27 della L. 42/2009, il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige ai principi del federalismo fiscale e, in particolare, per determinarne il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Ai sensi dell'art. 104 del DPR 670/1972, le norme del titolo VI dello statuto speciale di autonomia – nel cui ambito è inserito il citato art. 79 – possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della regione e delle due province. Le disposizioni della L. 191/2009, pertanto, sono state precedute da un accordo che ha definito i contenuti delle modifiche. In particolare, il punto 5 del c.d. Accordo di Milano, sottoscritto il 30 novembre 2009, ha stabilito “l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972” – pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 – “degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di Università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di

Inoltre, lo stesso co. 3-ter ha fissato in **10.313.000 euro annui l'onere massimo a carico della provincia di Bolzano, a valere sulle risorse di cui all'art. 79, co. 1, lett. c), del D.P.R. 670/1972**, ed ha disposto che gli eventuali **ulteriori oneri** derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente **a carico del bilancio della medesima provincia**.

Infine, allo scopo di garantire la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, ha previsto che in **apposito centro di costo** del bilancio della RAI è data rappresentazione dei **costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina**.

Rispetto alle previsioni normative vigenti, le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato hanno, anzitutto, eliminato il non chiaro riferimento alla considerazione dei proventi del canone (v. al riguardo, il [Dossier del Servizio Studi n. 178 del 9 giugno 2014](#), predisposto in occasione dell'esame del D.L. 66/2014).

Inoltre, l'importo di € 10.313.000 è stato incrementato di € 5.000.000 per il 2015 e di € 9.687.000 a decorrere dal 2016.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- per il 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'importo previsto, attingendo al relativo bilancio autonomo;
- per il 2016, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 – L. 307/2004);
- dal 2017, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Rimane, invece, fermo che eventuali oneri ulteriori (rispetto all'importo integrato) sono a carico della provincia di Bolzano.

L'**articolo 1, co. 1, lett. d)**, interviene sull'**art. 45, co. 2, lett. q)**, del **d.lgs. 177/2005**, correggendo il riferimento (errato) al co. 3 dell'art. 32 dello stesso d.lgs. con quello al co. 6 del medesimo articolo, in materia di **tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali**.

Come già anticipato in precedente nota, il testo vigente della citata **lett. q)** dispone che tra i compiti del servizio pubblico rientra anche l'**adozione di idonee misure** a tutela delle **persone portatrici di handicap sensoriali**, "in attuazione dell'articolo 32, **comma 3**", che, tuttavia, concerne la numerazione dei canali digitali.

L'**art. 32, co. 6**, del d.lgs. 177/2005, invece, dispone la facilitazione della ricezione da parte delle persone con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria³⁰.

competenza dello Stato sul territorio provinciale". Sull'argomento, si veda anche [http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU 225 Regime Finanziario Trentino.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_225_Regime_Finanziario_Trentino.pdf).

³⁰ In materia di offerta dedicata alle persone con disabilità dispone l'art. 13 del citato [Contratto nazionale di servizio 2010-2012](#).